

L'odio contro le persone disabili

1. INTRODUZIONE di Vittorio Rizzi* “Vivo con le ruote per terra ma faccio salti altissimi” (Iacopo Melio) Come presidente dell’Oscad (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori) mi viene chiesto spesso se si possa tracciare una classifica delle varie forme di discriminazione, se esista qualcuna piÙ grave di qualcun’altra. Ma chi potrebbe decidere se un’offesa antisemita sia piÙ grave di un’azione razzista piÙ abietta di una violenza misogina? Ogni discriminazione (etnica, sociale, di genere, religiosa, di orientamento sessuale) non puÙ che essere ripudiata, cosÌ come ogni violenza fisica o psicologica nei confronti di chi viene considerato “diverso”. Se, dunque, non puÙ esistere una graduatoria, È vero, perÙ, che gli atti discriminatori nei confronti delle persone disabili, costituiscono o meno un vero e proprio reato, sono cosÌ ignobili da non dover scomodare neanche il principio di uguaglianza, che prima che nelle Carte internazionali e nella Costituzione, dovrebbe ormai appartenere alla coscienza di tutti. Le cronache quotidiane, il lavoro delle forze di polizia, l’impegno dei servizi sociali e delle tante Associazioni testimoniano, perÙ, che la disabilità viene, ancora oggi troppo spesso, offesa, umiliata o semplicemente ignorata, considerata come un problema del singolo (sfortunato) e come una tragedia personale. Il ruolo delle forze di polizia in questo contesto non si puÙ, allora, limitare alla repressione dei reati nei confronti dei disabili, anche grazie all’applicazione di quelle norme che la crescente sensibilità ha fatto inserire nel nostro ordinamento. L’impegno deve essere rivolto, ancor prima, alla prevenzione e alla formazione, perchÈ non basta conoscere la cornice normativa di riferimento ma serve possedere anche strumenti offerti dalla psicologia e dalla sociologia che consentano all’operatore di polizia di capire le diversità, di mettersi nella prospettiva della persona disabile e di intercettare subito i comportamenti che potrebbero essere discriminatori. Quell’uniforme deve rappresentare, oggi piÙ che mai, non solo un presidio di legalità ma anche un enzima di crescita culturale per combattere pregiudizi e stereotipi, contribuendo alla realizzazione di un ambiente sociale che consenta alle persone disabili di esprimere pienamente la loro personalità e il loro talento. *vice direttore generale della ps, presidente dell’Oscad

2. CHE COS’È LA DISABILITÀ? “Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa” (Alex Zanardi) La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità definisce disabili le persone che “hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”. Tale definizione accoglie il “modello sociale della disabilità” (social model of disability) che supera il cosiddetto “modello medico” che concentrava l’attenzione sulla menomazione o sull’handicap fisico o psichico del soggetto. L’approccio accolto anche dalla Convenzione Onu, nato nel mondo anglosassone e poi diffusosi in tutto il mondo, prende, invece, in considerazione le relazioni tra lo stato del soggetto e l’ambiente circostante, distinguendo tra la “menomazione”, che È la condizione fisica dell’individuo, e la “disabilità”, causata dalla società, che ha un ruolo centrale nel promuovere tutti gli interventi necessari per migliorare le condizioni di chi vive un deficit.

3. OSCAD, CRIMINI D’ODIO E DISABILITÀ “Abbiamo imparato a volare come uccelli, a nuotare come pesci, ma non abbiamo ancora imparato a vivere come fratelli” (Martin Luther King) L’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad) È un organismo interforze istituito, con decreto del capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, nel settembre del 2010 per rispondere operativamente alla domanda di sicurezza delle persone appartenenti a “categorie vulnerabili”, mettendo a sistema e dando ulteriore impulso alle attività svolte dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri in materia di prevenzione e contrasto dei reati di matrice discriminatoria. L’Oscad, incardinato nell’ambito del Dipartimento della ps – Direzione centrale della polizia criminale, È presieduto dal vice direttore generale della ps – direttore centrale della polizia criminale ed È composto da rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e delle articolazioni dipartimentali competenti per materia (<https://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori/osservatorio-sicurezza-contro-atti-discriminatori-oscad>). I reati di matrice discriminatoria – definiti, a livello internazionale, come hate crimes (crimini d’odio) – si caratterizzano, sostanzialmente, per la motivazione di pregiudizio che l’autore nutre nei confronti di una o piÙ “caratteristiche protette”, reali o presunte, della vittima: origine etnica o “razziale”, convinzioni religiose, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità e cosÌ via. I reati nei confronti delle persone disabili rappresentano, quindi, un ground tipico dei crimini d’odio; tuttavia, a differenza di quanto avviene rispetto ad altri ambiti, le relative norme incriminatrici non richiedono il movente discriminatorio da parte dell’autore del reato e, pertanto, non dovrÀ essere provata la motivazione di pregiudizio, di discriminazione o di odio per la loro applicazione.

4. LA NORMATIVA IN MATERIA

4.1 La disabilità nelle Carte internazionali

Diverse Carte internazionali contemplano la disabilità tra le “caratteristiche” da proteggere rispetto al rischio di discriminazione. Nella “Dichiarazione universale dei diritti umani” e nella “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (Cedu) l’elemento disabilità puÙ essere rinvenuto, in via interpretativa, nell’ambito degli elenchi aperti (“ogni altra condizione”) di cui, rispettivamente, all’art. 2 della Dichiarazione ed all’art. 14 della Convenzione. Nell’art. 21 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione”, invece, la disability di cui alla versione inglese (nella traduzione ufficiale in italiano “handicap”) viene esplicitamente

[Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati](#)

09/10/2020